

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2050/2011

DEL 30/05/2011

Oggetto: **Reg. CE 1257/99 - PSR Misura F - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2006 - 2007- 2008 - 2009. Accoglimento ricorso gerarchico ditta Uda Giovanni - Villaputzu (C.F.: DUAGNN64A09L140U).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla Misura F - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali - PSR della Regione Sardegna 2000-2006 - Reg. CE n. 1257/99;
- PREMESSO** che nell'annualità 2006 la ditta Uda Giovanni ha aderito alla misura F per UBA 40,15;
- PREMESSO** che nell'istruttoria relativa al primo anno d'impegno (2006) è emerso che la ditta non aveva effettuato i controlli "CMT" (California Mastitis Test) sulla totalità dei capi in mungitura. Inoltre, il secondo controllo "CMT" era stato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2050/2011

DEL 30/05/2011

eseguito ad aprile 2007 anziché a maggio come stabilito dal bando della misura. Infine, non risultavano effettuate le analisi del contenuto di cellule somatiche del latte, contrariamente a quanto previsto dal bando, al paragrafo 6.3, lett.d), il quale stabilisce che costituisce un impegno del beneficiario *“far eseguire, a un laboratorio accreditato SINAL, che rilascerà i relativi referti, le analisi del contenuto delle cellule somatiche del latte massale del gregge assoggettato all’impegno, almeno una volta al mese per tutto il periodo della lattazione. Copia fotostatica dei referti mensili relativi ai controlli dell’anno di impegno precedente, devono essere allegati alla domanda di conferma dell’annualità successiva”*. Pertanto, con nota prot. n° 14467 del 24/09/2009, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla ditta la riduzione del premio relativo all’annualità 2007, calcolata in misura pari al 16% del premio erogato per l’annualità 2006. Alla ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti, memorie e/o opposizioni scritte;

PREMESSO che la ditta non ha provveduto al ritiro della suddetta comunicazione, notificata a mezzo raccomandata a.r.;

PREMESSO che nell’istruttoria relativa all’annualità 2007 (maggio 2007/ maggio 2008) è emerso che la ditta non aveva trasmesso all’Ufficio istruttore gli allegati “A”, inerenti i controlli CMT e le analisi del latte;

PREMESSO che, con nota datata 31/12/2009, l’Ufficio istruttore ha richiesto all’ARA di Cagliari una verifica riguardo l’esistenza di un contratto per l’esecuzione delle analisi del latte, per gli anni 2007 e 2008, tra l’associazione e l’azienda con codice ASL 097CA223 di proprietà del Sig. Uda;

PREMESSO che l’ARA, con nota pervenuta il 26/02/2010, ha riferito che per l’azienda con codice ASL 097CA223, negli anni 2007 e 2008, non risultavano effettuate analisi del latte, né risultava alcun contratto per l’esecuzione delle stesse;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2050/2011

DEL 30/05/2011

PREMESSO che l'Ufficio istruttore ha notificato alla ditta (il 06/04/2010) e al CAA mandatario Coldiretti di Cagliari (il 30/03/2010) l'avvio del procedimento di decadenza totale dall'aiuto, per le seguenti motivazioni: *"Il beneficiario pur avendo regolarmente sottoscritto per quattro annualità (2006 - 2007 - 2008 - 2009) gli allegati "f", non effettua le analisi del latte per il primo e secondo anno di impegno e non risulta essere a tutt'oggi titolare di un contratto con l'Associazione Regionale Allevatori per l'esecuzione delle stesse"*. Alla ditta veniva assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti, memorie e/o opposizioni scritte;

PREMESSO che il CAA mandatario, con nota pervenuta in data 03/06/2010, ha comunicato che la ditta Uda Giovanni *"ha un regolare contratto con l'ARA per le analisi del latte, nei referti però viene ancora riportato il vecchio codice aziendale 089NU301"*. A dimostrazione di quanto sostenuto, il CAA allegava copia di alcuni referti;

PREMESSO che dalle verifiche effettuate dall'Ufficio istruttore è risultato che:

- 1) il Sig. Uda Giovanni è stato titolare dell'azienda ovicaprina con codice ASL 089NU301, l'azienda ubicata nella provincia di Nuoro è cessata il 10/03/2005;
- 2) in data 18/12/2004 il Sig. Uda ha iniziato l'attività di allevamento ovicaprino nella provincia di Cagliari nell'azienda con codice ASL 097CA223;

PREMESSO che, con nota prot. n° 7846 del 16/06/2010, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla ditta Uda Giovanni il provvedimento di decadenza totale dagli aiuti previsti dalla misura e l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi previsti per legge, per il seguente motivo: *"il beneficiario non rispetta i termini di trasmissione degli atti difensivi"*;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento anzidetto, nel quale la ditta rappresenta che le analisi del latte sono state effettuate con regolarità, anche

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2050/2011

DEL 30/05/2011

se sui referti l'ARA ha continuato a riportare il vecchio codice aziendale, nonostante le richieste di variazione dello stesso. Per quanto concerne il mancato rispetto dei termini assegnati per la trasmissione degli atti difensivi, la ditta sostiene che non essendo in possesso dei referti relativi agli anni pregressi aveva dovuto richiederne copia all'ARA, determinando così il ritardo nell'invio della documentazione;

RILEVATO che, tra la ditta Uda Giovanni e il laboratorio ARA (tramite il Caseificio Corvetto Renato di Villasimius), esiste un contratto, stipulato il 21/12/2006, per l'esecuzione delle analisi del latte nel quale viene riportato erroneamente il codice ASL 089NU301, inerente l'azienda di proprietà del Sig. Uda cessata nel marzo 2005;

RITENUTO che il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti difensivi possa essere attribuito alla circostanza che il Sig. Uda ha dovuto richiedere al laboratorio ARA copia dei certificati cartacei comprovanti l'effettuazione delle analisi del latte, poichè non ne era in possesso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5850 del 13/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Uda Giovanni (prot. n° 7058 del 12/07/2010) riammettendo ad istruttoria la richiesta di finanziamento;

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di svolgere la predetta istruttoria;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2050/2011

DEL 30/05/2011

ART.3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato